



# LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 8 febbraio 2024

## NEWS DEL GIORNO

[Criteri di reclutamento per l'apprendistato nella Pubblica Amministrazione](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Pubblicata la circolare esplicativa del primo modulo della riforma fiscale](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Una tantum part time ciclici: istruzioni Inps per le istanze di riesame](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

[Accertamento dell'effettivo carattere stagionale nei rapporti a termine](#)  
di Redazione

## BLOG

[Nuove regole di compensazione per crediti vantati verso Inps ed Inail](#)  
di Roberto Lucarini

## ***Criteria di reclutamento per l'apprendistato nella Pubblica Amministrazione***

di **Redazione**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22/01/2024, il [D.P.C.M.](#) – Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 dicembre 2023, avente ad oggetto la determinazione dei criteri per il reclutamento degli apprendisti nella Pubblica Amministrazione.

L'articolo 1 del Decreto fissa i criteri per il reclutamento di giovani di età inferiore a ventiquattro anni, attingendo dalla platea dei giovani laureati, individuati su base territoriale.

Con appositi avvisi pubblicati sul portale di reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica le amministrazioni comunicheranno i requisiti necessari ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, che si sostanzieranno in una prova scritta a carattere tecnico – pratico, e di una orale.

Le procedure di reclutamento avverranno su base territoriale, per cui le Pubbliche Amministrazioni saranno prioritariamente a ricercare tali figure nel bacino di utenza delle università geograficamente più vicine in relazione al contesto comunale, provinciale, regionale.

Il D.P.C.M. fissa poi i criteri per la valutazione, e alla relativa attribuzione dei punteggi.

L'articolo 8 del D.P.C.M. prevede la possibilità, al termine del periodo di apprendistato a tempo determinato pari a trentasei mesi, di assunzione con contratto a tempo indeterminato, previa valutazione positiva del servizio prestato.

Da ultimo, l'articolo 9 prevede espressamente la non applicazione, a tale particolare tipologia di apprendistato, della disciplina prevista dal Capo V del D.Lgs. n. 81/2015.

Master di specializzazione

**Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane**

Scopri di più

## ***Pubblicata la circolare esplicativa del primo modulo della riforma fiscale***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare 6 febbraio 2024, n. 2/E](#), ha fornito i chiarimenti in merito al primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 216/2023.

La circolare passa in rassegna le novità previste in materia di rimodulazione delle aliquote e degli annessi scaglioni di reddito, con evidenza della riduzione da quattro a tre dei citati scaglioni ed accorpamento dei primi due (con previsione dell'aliquota unica del 23 % fino a 28.000,00 €).

Vengono, poi, specificate le modifiche apportate in via parallela alla determinazione delle detrazioni, con un incremento che avrà anche impatto sulla c.d. no tax area, ed al riconoscimento del Trattamento Integrativo, per il quale invece resta ferma la soglia di esenzione in essere fino al 31 dicembre 2023, ciò al fine di non pregiudicarne l'accesso ad una porzione di contribuenti.

Un punto che viene più volte ribadito dalla circolare è l'attuale transitorietà delle novità, che ad oggi è circoscritto all'anno fiscale 2024.

Da ultimo, vengono poi passate in rassegna le particolari previsioni in relazione alla determinazione per l'anno 2024 delle addizionali regionali e comunali, con annessi spazi di incidenza degli Enti.

Seminario di specializzazione

**Esternalizzazione e contratti  
commerciali: appalto, contratto di rete**

Scopri di più



## ***Una tantum part time ciclici: istruzioni Inps per le istanze di riesame***

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 5 febbraio 2024, n. 491](#), ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze di riesame in caso di reiezione dell'indennità *una tantum part time* ciclici.

Il messaggio richiama il D.L. 50/2022, che aveva istituito la misura per l'anno 2021 quale arco temporale di indagine, nonché l'articolo 18, comma 1, D.L. 145/2023, il quale oltre a fornire un'interpretazione autentica rispetto alla misura dell'anno precedente, la replicava anche con competenza 2022.

In base a tale ultimo riferimento, viene ribadito come la platea potenzialmente beneficiaria vada ricercata in base alle tempistiche di assenza di prestazione lavorativa (almeno un mese continuativo, e complessivamente per un numero minimo di sette settimane ed uno massimo di venti) indipendentemente dalla classificazione del rapporto a orario ridotto.

Per la proposizione della domanda di riesame rispetto a domande in precedenza rigettate, è previsto un termine non perentorio pari a 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio (5 febbraio 2024) ovvero da quello di avvenuta notizia della reiezione, se successiva.

Il messaggio, poi, passa in rassegna le potenziali motivazioni di rigetto, andando a prevedere in quali ipotesi debba essere necessariamente prodotta della documentazione a suffragio della richiesta, ovvero quelle nelle quali possono essere sufficienti i dati in possesso dell'Istituto.

Special Event

# Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più



## ***Accertamento dell'effettivo carattere stagionale nei rapporti a termine***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2023, n. 34561, ha stabilito che in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, D.Lgs. 368/2001 e 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l'onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.

Seminario di specializzazione

**Deflagranti pronunce in materia retributiva. Analisi e prospettive**

Scopri di più



## ***Nuove regole di compensazione per crediti vantati verso Inps ed Inail***

di **Roberto Lucarini**

Tra le novità proposte con la recente Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/23), meritano il nostro interesse le nuove indicazioni in tema di compensazione di crediti vantati, dai contribuenti, verso l'Inps e l'Inail (ex comma 97, articolo 1). Inutile dire come tali regole non mostrino alcuna ottica semplificativa, ma anzi aggiungano alcuni paletti operativi cui si dovrà fare molta attenzione.

Il tutto sempre in conseguenza degli atti illeciti di pochi soggetti, che pare prediligano l'utilizzo di crediti inesistenti, ed a scapito della stragrande maggioranza dei cittadini che, al contrario, cerca disperatamente di districarsi tra regole operative sempre più aggrovigliate. Pare chiaro quanto sia inutile, quindi, sentir parlare di semplificazioni, quando ormai da qualsivoglia novella normativa attendiamo soltanto l'ulteriore complicazione alla nostra già grama esistenza professionale.

Bene. Chiusa la parentesi lamentosa, che però talora ci sia concesso esprimere, vediamo subito le novità riguardanti le nuove regole anzidette. Ricordo come il D.Lgs. n. 241/1997, ex articolo 17, abbia tracciato a suo tempo la nuova regolamentazione in tema di versamento unitario, andando sostanzialmente ad attivare l'istituto della compensazione di eventuali crediti sorti in sede annuale od infrannuale. Per quando ci occupa in queste brevi riflessioni, è bene evidenziarlo, andremo a confrontarci con quella forma compensativa definita orizzontale.

Altra notazione rilevante si lega al fatto che, ex comma 98, articolo 1, Legge di Bilancio 2024, le disposizioni che andremo a vedere di seguito, troveranno decorrenza, anche progressiva, in un apposito provvedimento che dovrà essere emanato d'intesa tra i Direttori dell'Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail. Al momento, quindi, non abbiamo contezza dei tempi di attivazione, ma resta da notare come la norma apra chiaramente ad un'entrata in vigore "anche progressiva"; magari ci spiegheranno, al momento opportuno, in cosa possa consistere questa progressione.

Attenzione, infine, anche al fatto che le nuove indicazioni non si concentrano sull'importo del credito, quanto piuttosto sulla sua natura previdenziale od assicurativa.

Riguardo la compensazione di crediti vantati verso l'Inps, la tecnica legislativa è stata quella di introdurre, nel testo del già citato articolo 17, D.Lgs. n. 241, il nuovo comma 1-*bis*. In buona sostanza, dovendo sintetizzare, occorre scindere e valutare singolarmente le tre categorie di soggetti cui la novella si riferisce:



## 1. Datori di lavoro non agricoli

Questa ampia categoria, individuata per differenza rispetto alla gestione agricoltura, comprende tutti i datori di lavoro interessati alla disciplina del ben conosciuto flusso Uniemens.

Per tale categoria viene indicato che la compensazione dei crediti, di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, potrà essere effettuata:

- a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica del flusso Uniemens da cui emerge il credito;
- ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione del flusso Uniemens, se tardiva;
- ovvero dalla data di notifica di eventuali note di rettifica passive.

## 2. Datori di lavoro agricoli

Si tratta, chiaramente, di quei datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola. Per questa categoria, la compensazione dei crediti Inps potrà avvenire soltanto *“a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge”*.

## 3. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Data per scontata la definizione della categoria dei soggetti coinvolti, viene indicato come l'eventuale credito vantato verso l'Inps possa essere compensato soltanto *“a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge”*.

Su questo tema, in particolare riguardo la gestione separata, viene infine indicato che sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti in relazione ai compensi assoggettati a contribuzione verso detta gestione.

In relazione, invece, alle nuove indicazioni in tema di compensazione di crediti vantati verso l'Inail, la novella normativa (nuovo comma 1 *ter*, articolo 17, D.Lgs. 241/17) si mostra un po'



più ermetica.

Il Legislatore, infatti, ammette adesso che la compensazione sia operabile dal creditore soltanto per quei crediti, vantati verso l'Istituto assicuratore, che risultino certi, liquidi ed esigibili e, inoltre, siano registrati negli archivi dell'Istituto assicurativo.

Sul piano operativo, pare quindi che gli operatori, prima di procedere ad una simile compensazione, dovranno andare a verificare, sul sito Inail nella sezione contabile, la concreta emersione del credito in discorso; in tal modo potendosi presumere che, una volta registrati, tali importi assumano i caratteri richiesti dalla norma (certezza, liquidità ed esigibilità). Considerato che, in pratica, il credito Inail potrà emergere in sede di autoliquidazione, si può pensare che la compensazione dovrà attendere che l'Istituto abbia lavorato e storicizzato tutti i dati dichiarati ed i vari versamenti ad essi riferibili.

Master di specializzazione

**Expating e lavoro italiano all'estero**

Scopri di più